

# **BVGer D-3302/2021 vom 11. März 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-3302\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3302_2021)

FR: TAF D-3302/2021 du 11 mars 2022

IT: TAF D-3302/2021 del 11 marzo 2022

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

D-3302/2021 Pagina 9 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 3.1**

Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dall'in- sorgente nel suo ricorso, il quale lamenta un accertamento inesatto ed in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM sia in merito al suo stato di salute, che in relazione all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

### **E. 3.2**

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione

del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune

D-3302/2021 Pagina 10 prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

### **E. 3.3**

Nella presente disamina, dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, tenuto conto di quanto risulta rilevante per la causa (cfr. anche infra consid. 8.4.3), non si ravvisa alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell'autorità inferiore, la quale al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sul punto in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ne ha tenuto correttamente in considerazione nella parte dedicata all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. p.to III, pag. 7 del provvedimento impugnato). Del resto le argomentazioni dell'insorgente sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovvero trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso, argomenti che verranno pertanto trattati dappresso (cfr. infra consid. 8.3.2 e 8.4.3). Tali censure formali, in quanto infondate, vanno conseguentemente respinte.

### **E. 4**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).

### **E. 5.1**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa

D-3302/2021 Pagina 11 per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 5.2**

In riscontro a quando precede, il Tribunale ritiene che il racconto addotto dall'insorgente in merito alle problematiche intercorse con le autorità di sicurezza iraniane, sia effettivamente contraddistinto da diversi indicatori di inverosimiglianza.

#### **E. 5.2.1**

In primo luogo, non si può seguire l'insorgente nelle sue spiegazioni ricorsuali laddove egli riconduce alla traduzione imprecisa o erronea data dall'interprete in audizione alle sue

dichiarazioni per motivare le varie in-coerenze e vaghezze presenti nelle stesse. Su tale punto, il Tribunale osserva dapprima come durante i verbali d'audizione ove ha esposto i suoi motivi d'asilo, il ricorrente ha asserito di comprendere "bene" (cfr. verbale 2, D1, pag. 1; verbale 3, D1, pag. 1) l'interprete di lingua farsi presente. Nel corso di entrambe le audizioni, ad esclusione dell'unica evenienza dove il ricorrente è stato posto di fronte ad una contraddizione rilevata nelle sue allegazioni (cfr. verbale 3, D75, pag. 13), né l'insorgente, né men che meno la sua rappresentante legale presente, hanno sollevato alcuna osservazione riguardo alla qualità o alla correttezza della traduzione o in relazione alle conoscenze tecniche della lingua italiana da parte del traduttore presente. A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso, alla lettura dei verbali non traspare affatto che le incertezze osservabili nel racconto del predetto, siano da imputare al traduttore responsabile. Fra l'altro, la correttezza dei suoi asserti, è stata peraltro confermata dal ricorrente stesso, con la sottoscrizione dei verbali d'audizione. Da questi ultimi, non è inoltre deducibile alcun elemento che possa sostenere la conclusione che vi siano state delle incomprensioni tra il traduttore incaricato ed il ricorrente nel corso dei verbali d'audizione, che possa aver generato un'errata od imprecisa traduzione delle dichiarazioni dell'interessato. Non si comprende poi come potrebbe sostenere la verosimiglianza degli asserti dell'interessato, la circostanza che egli, alcune volte, aspettasse di essere sollecitato o chiedesse il permesso di proseguire nel suo racconto all'auditrice presente, come esposto nel gravame, essendo che egli ha comunque potuto esprimersi e dilungarsi, anche in momenti diversi, sui motivi fondanti la sua domanda d'asilo (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6 segg.; D70 segg., pag. 10 seg.; verbale 3, D6 segg., pag. 2 segg.).

### **E. 5.2.2**

Ciò posto, si rimarca in secondo luogo come il ricorrente ha effettivamente reso delle dichiarazioni discordanti su dei punti chiave della sua narrazione, anche in alcune occasioni con i mezzi di prova da lui stesso presentati. Innanzitutto, se nel corso della prima audizione federale, egli ha

D-3302/2021 Pagina 12 allegato di essere stato arrestato due volte, ed in entrambe le occasioni di aver subito un arresto di (...) giorni (cfr. verbale 2, D48, pag. 7); in modo contraddittorio, ed in mancanza di una spiegazione credibile, durante l'audizione successiva ha invece addotto di essere stato tenuto per (...) ogni volta (cfr. verbale 3, D7, pag. 2). Salvo successivamente ridimensionare ancora il predetto spazio temporale (cfr. verbale 3, D9 segg., pag. 3; D23 segg., pag. 5 seg.). Non più coerenti appaiono essere le sue dichiarazioni in ordine alla persona che gli avrebbe rivelato di essere stato condannato all'esecuzione ed all'ottenimento della predetta informazione. Se nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha ricondotto l'apprendimento di tale informativa a suo (...) che avrebbe addirittura letto la sentenza che lo condannerebbe all'esecuzione (cfr. verbale 3, D46 seg., pag. 9); nel suo ricorso egli dà invece una versione completamente differente di tale evenienza, sostenendo invece che tramite il (...) sarebbe venuto a conoscenza unicamente di una condanna detentiva di (...) anni, allorché invece dell'esecuzione capitale sarebbe stato reso edotto in un secondo tempo, tramite una persona che non conosceva e che gli avrebbe inviato la fotografia della convocazione a presentarsi alla (...) (cfr. ricorso, pag. 5 e pag. 11). Sorprendentemente, e senza alcun chiarimento maggiore in merito, invitato dal Tribunale ad esprimermi nuovamente su tale punto in questione nel corso della procedura ricorsuale, egli ha dichiarato che sarebbe tramite le conoscenze di un suo (...) – mai nominato in precedenza – che egli sarebbe riuscito ad ottenere l'informazione relativa

all'emanazione della sentenza in contumacia (cfr. scritto del ricorrente del 25 agosto 2021). Ora, agli occhi del Tribunale, tali cambiamenti nelle sue affermazioni, appaiono essere stati compiuti unicamente con lo scopo di rendere la sua narrazione maggiormente coerente con i mezzi di prova presentati. Procede che l'interessato aveva già tentato di adottare durante il corso dell'audizione sui motivi d'asilo, allorché è stato posto di fronte ad un'incongruenza dall'auditore in merito al contenuto del messaggio (...) inviatogli dal (...) (cfr. verbale 3, D59 segg., pag. 10), senza tuttavia riuscire nell'intento di rendere maggiormente concordanti i suoi asseriti. Ulteriore incoerenza di particolare importanza, la si osserva tra le dichiarazioni rese dall'insorgente nel corso delle audizioni, e ripetute nel suo memoriale ricorsuale, allorché egli sostiene che la condanna ricevuta da parte del tribunale di (...) sarebbe stata l'equivalente di (...) anni di carcere. Quando invece, sorprendente- mente senza alcuna spiegazione in merito ad un tale cambiamento di pena, in fase ricorsuale con lo scritto del 20 settembre 2021 l'interessato ha prodotto una sentenza datata al (...), che dà invece atto di una condanna di complessivi (...) anni di reclusione (cfr. doc. 1). Come peraltro denotato a giusta ragione dalla SEM, non soltanto il montante della pena comminatagli differisce da quanto da lui sempre sostenuto in precedenza, ma pure le

D-3302/2021 Pagina 13 fattispecie riportate nello stesso documento presentato per le quali egli sarebbe stato condannato, si distanziano nettamente dalle asserzioni da lui rese in audizione circa i medesimi eventi (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6 segg.; verbale 3, D6 segg., pag. 2 segg.). Il ricorrente – malgrado ne avesse avuto la possibilità anche in fase ricorsuale – non ha apportato un qualsivoglia indizio atto a chiarire tali importanti incongruenze, pur confermando le stesse (cfr. lo scritto del 15 dicembre 2021 del ricorrente).

### **E. 5.2.3**

Alle predette discrepanze, si aggiunge come appaia poco credibile che il ricorrente, il quale secondo i suoi asseriti sarebbe stato minacciato pesantemente dai servizi segreti iraniani, ed avrebbe sia avuto varie limitazioni sia fosse costantemente sorvegliato dai medesimi (cfr. verbale 3, D26 segg., pag. 6 segg.), tanto da avere timore di uscire di casa (cfr. verbale 3, D29, pag. 6); abbia potuto organizzare il suo viaggio d'espatrio, nonché partire del tutto legalmente, munito del suo passaporto dall'aeroporto di B.\_\_\_\_\_, senza incontrare alcun ostacolo di sorta (cfr. verbale 3, D63 segg., pag. 11). Gli argomenti addotti sia in audizione che ribaditi nel ricorso dall'insorgente, che soltanto se egli usciva da B.\_\_\_\_\_ avrebbe dovuto avvisare i servizi segreti, come pure che ancora non pendesse su di lui un divieto d'uscita dal Paese (cfr. verbale 3, D65 segg., pag. 11), non risultano convincenti. Ciò in quanto non appaiono coerenti con una sorveglianza continua e massiccia da parte dei servizi segreti iraniani asserita in precedenza dal ricorrente (cfr. verbale 3, D31, pag. 7). Appare inoltre poco plausibile che il ricorrente, se effettivamente fosse stato a conoscenza che il suo fascicolo avrebbe potuto dar luogo all'apertura di una procedura a suo carico come da egli sostenuto (cfr. verbale 3, D39, pag. 8), nonché avesse ricevuto tutte le limitazioni e pressioni asserite, non si sia interessato già prima del suo espatrio di conoscere se vi fosse pendente una qualche causa a suo nome, anche incaricando un avvocato per seguire le stesse vicende.

### **E. 5.2.4**

Non da ultimo, i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente non permettono una diversa valutazione rispetto a quanto sopra evinto. Segnatamente, ed a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame (cfr. pag. 12 del ricorso), dal contenuto espresso nel video prodotto di cui al mdp 15, come pure da egli allegato in audizione (cfr. verbale 2, D65 seg., pag. 9), non si evince in alcun modo come lui anche per tale intervista – ove ha peraltro indicato l'esattezza dei dati forniti in merito ai (...) tramite l'(...) dove lui operava – avrebbe potuto interessare i servizi segreti iraniani (cfr. anche in merito la traduzione dell'altro video presentato al mdp 14, che nella prima parte ha un contenuto molto simile al mdp 15). Per quanto attiene sia la fotocopia della convocazione in tribunale (cfr. mdp 23), la quale

D-3302/2021 Pagina 14 sarebbe stata trasmessa via messaggio (...) dal (...) del ricorrente (cfr. mdp 24), come pure la fotocopia della lettera di notifica tramessagli via messaggio WhatsApp (cfr. mdp 26), gli stessi sono stati presentati soltanto in copia – tra l'altro nel mdp 23 secondo la traduzione effettuata dalla SEM non è leggibile né l'orario né la data completa della convocazione – di modo che la loro autenticità non può essere verificata, e quindi non si può escludere ogni manipolazione o falsificazione al riguardo. Peraltro, il mdp 23, che secondo gli asserti dell'insorgente gli sarebbe stato inviato il 5 aprile 2021 e sarebbe stato convocato per il (...) (cfr. verbale 3, D34, pag. 7), non coinciderebbe in alcun modo con le date dei mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale dall'insorgente (cfr. sub doc. 1 e doc. 2). Appare difatti inconcepibile che il ricorrente possa essere stato convocato per presenziare ad un'udienza nell'(...), allorché il medesimo tribunale, secondo quanto addotto dall'insorgente, avrebbe già emanato nei suoi confronti e nella stessa causa una sentenza di condanna il (...) (cfr. doc. 1 prodotto in fase ricorsuale dall'insorgente). Peraltro, dalle informazioni del Tribunale, a differenza di quanto riferito in audizione dal ricorrente (cfr. verbale 3, D36, pag. 7), una convocazione può essere non soltanto consegnata personalmente alla persona convocata, bensì anche ad un familiare (o un'altra persona) vivente nella stessa casa (cfr. LandInfo, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [CGRS], SEM; Iran - Criminal procedures and documents, dicembre 2021, < <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents-122021-4.pdf> > consultato il 3 marzo 2022). Quindi non si spiega in alcun modo come mai il ricorrente non avrebbe ricevuto, per il tramite di familiari viventi al suo stesso indirizzo, le notifiche e le convocazioni del tribunale. Il mezzo di prova prodotto in fase ricorsuale (cfr. doc. 1) poi, come denotato rettamente dall'autorità inferiore nella sua risposta del 22 novembre 2021, dal profilo contenutistico vi sono delle discrepanze tra i capi di accusa menzionati all'inizio del documento nonché le motivazioni della sentenza ed invece il contenuto degli articoli di legge citati nella stessa. A titolo d'esempio, l'art. (...) del Codice penale islamico della Repubblica islamica dell'Iran, punisce la (...), da (...) a (...) anni di detenzione (cfr. Iran Human Rights Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – [...], art. [...], 15 luglio 2013, < [...] >, consultato il 3 marzo 2022). Ora, nel documento inoltrato, in nessuna delle accuse o della descrizione delle pene inflitte, si trova una corrispondenza con il contenuto del medesimo articolo di legge citato. Peraltro, sempre stando alla traduzione del contenuto della copia della sentenza inoltrata, l'accusato avrebbe trascorso diversi giorni in arresto preventivo e sarebbe stato liberato provvisoriamente su cauzione (cfr. atto SEM n. 76/5), circostanze mai addotte in corso d'audizione dall'insorgente.

D-3302/2021 Pagina 15 Alla luce di quanto sopra, nonché per il fatto che la documentazione inoltrata riferibile ad un procedimento aperto a carico del ricorrente è stata prodotta dal predetto soltanto in copia, e ricevuta per lo più tramite messaggi elettronici da conoscenti, o nel caso dei doc. 1 e doc. 2 non si conosce neppure chi glieli avrebbe inoltrati né le modalità di reperimento dei medesimi atti giudiziari, non si può riconoscere agli stessi alcuna autenticità. Per la restante documentazione prodotta dinanzi all'istanza inferiore, si rinvia per il resto alla decisione impugnata, che risulta in merito sufficientemente dettagliata e motivata (cfr. p.to II, pag. 5 seg. del provvedimento avverso).

### **E. 5.3**

In summa ne discende che già solo alla luce degli indicatori d'inverosimiglianza enumerati, ed indipendentemente dalle ulteriori motivazioni enunciate dalla SEM e confutate dall'insorgente, le dichiarazioni rese dal ricorrente a motivo della sua domanda d'asilo non adempiono le condizioni di cui all'art. 7 LAsi.

### **E. 6**

Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova da lui prodotti, come sostenuto anche dall'insorgente nel gravame, che l'intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d'origine e che l'avrebbero indotto all'espatrio definitivo, come pure che ne impedirebbero un suo rientro nello stesso, non risulta essere verosimile giusta l'art. 7 LAsi. Alla luce di ciò, neppure può essere riconosciuta alcuna credibilità alle minacce subite dai famigliari dell'insorgente per i motivi asseriti da quest'ultimo. Per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va invece in merito a tale punto in questione confermata.

### **E. 7**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

D-3302/2021 Pagina 16

### **E. 8.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

### **E. 8.2**

Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

### **E. 8.3.1**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

### **E. 8.3.2**

Il Tribunale rileva dapprima come, nella misura in cui si è confermata la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità

D-3302/2021 Pagina 17 solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.4.3). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso l'Iran risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

### **E. 8.4.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

### **E. 8.4.2**

In Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-3701/2020 del 20 gennaio 2022 consid. 8.2, D-3821/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 10.4).

### **E. 8.4.3.1**

Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicu- rate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposi- zione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento ade- guato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

#### **E. 8.4.3.2**

In specie, dalla documentazione presente agli atti, si evince come il ricorrente soffra attualmente di una sindrome da disadattamento con altri sintomi predominanti specificati (F43.28), per il quale è seguito con appun- tamenti psichiatrici regolari nonché assume una terapia fissa a base di (...) (cfr. atto SEM n. 70/9 ed atti processuali). Altresì gli sono state diagnosti- cate una litiasi caliceale destra, senza tuttavia ulteriore seguito (cfr. atto D-3302/2021 Pagina 18 SEM n. 70/9 ed atti processuali). È stato inoltre visitato per dolore cervicale irradiando al livello dell'avambraccio (...), per il quale è stata proposta una terapia farmacologica per dieci giorni, senza ulteriore seguito riscontrabile agli atti di causa (cfr. atto SEM n. 43/2). Ad uguale conclusione si giunge anche per quanto concerne un problema di una piccola ciste alla palpebra superiore dell'occhio (...) (cfr. atto SEM n. 50/2), nonché di uno stato dopo asportazione colonoscopicamente di una massa (non specificata) al livello del sigma ([...] anni prima in Iran; cfr. atto SEM n. 53/2).

#### **E. 8.4.3.3**

Al riguardo, occorre dapprima constatare come la giurisprudenza costante del Tribunale continui a considerare che l'Iran disponga di un si- stema di salute di qualità elevata e che le cure essenziali siano accessibili, ciò che vale pure per le affezioni psichiatriche, perlomeno a B.\_\_\_\_\_. Inoltre in particolare i medicinali antidepressivi ed antipsicotici possono esservi ottenuti (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-3701/2020 del 20 gennaio 2022 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. citati). Nella presente disa- mina poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, pur non volendo in alcun modo sminuire in questa sede le pa- tologie di cui egli soffre, non si tratta per lui di dover aver accesso a dei trattamenti estremamente rari o a dei medicinali che non permettono alcuna sostituzione in caso d'indisponibilità temporale. Seppur possibile che egli non avrà accesso in patria ad un seguito psichiatrico e psicoter-apeutico comparabile a quello di cui egli beneficia in Svizzera; tuttavia do- vrebbe poter almeno procurarsi i medicinali indispensabili ed aver ac- cesso ad un trattamento elementare così come agli ospedali in caso di ne- cessità. Inoltre, secondo le sue allegazioni egli viveva a B.\_\_\_\_\_, e quindi si può ragionevolmente ammettere che egli avrà accesso alle cure essenziali in caso di ritorno nel suo Paese d'origine (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3701/2020 consid. 8.3.6). Del resto, essendo state le sue allegazioni ritenute inverosimili, anche il fatto che gli avrebbero tolto la copertura assicurativa in patria, come asserito nel ricorso, non può essere una tesi al quale il Tribunale possa dare credito. Inoltre, pur non essendo decisivo, è

rammentato che gli sarà possibile, dopo la conclusione della presente procedura, presentare una domanda alla SEM di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, in particolare un aiuto individuale al ritorno in virtù del cpv. 1 lett. d della precitata disposizione e degli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312).

#### **E. 8.4.3.4**

Oltracciò, non risulta dall'incarto alcun ulteriore elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tale proposito è rilevato

D-3302/2021 Pagina 19 come il medesimo è giovane, dispone di una sufficiente rete sociale in patria, e proprio a B.\_\_\_\_\_, suo ultimo luogo di residenza, con la quale risulta essere tutt'ora in contatto (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 2; D21 segg., pag. 4). Altresì, il ricorrente ha sia conseguito una formazione universitaria in (...), nonché dispone di una solida esperienza nel settore della (...), avendo esercitato in passato diversi ruoli al suo interno, da ultimo anche (...) (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 seg.). Tali elementi permetteranno all'insorgente di reinstallarsi nel suo paese senza riscontrare delle difficoltà eccessive.

#### **E. 8.4.3.5**

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

#### **E. 8.5**

Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

#### **E. 8.6**

Da ultimo l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus, non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1392/2020 del 13 gennaio 2022 consid. 9, D-6093/2019 del 28 dicembre 2021 consid. 8.4.3).

#### **E. 9**

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

#### **E. 10**

Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 11**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

## **E. 12**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

## **E. 13**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3302/2021 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:  
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.